

## **DOCUMENTO OCF SU DECRETO CAIVANO**

Approvato dall'Assemblea OCF del 23 settembre 2023

L'Organismo Congressuale Forense si esprime in toni critici nei confronti delle disposizioni contenute nel decreto emanato dal Governo a seguito dei fatti di Caivano, limitando peraltro le proprie considerazioni alla sola parte che incide sui meccanismi processuali e plaudendo, invece, alla previsione di investimenti e risorse da dedicare alle aree degradate.

Ancora una volta, come in occasione del decreto sui rave party, l'esecutivo ha agito sulla spinta della emotività e della ricerca di consenso, facendo per un cattivo uso della decretazione d'emergenza, i cui presupposti (di urgenza e necessità) si fatica a ritenere sussistenti.

Sono state introdotte norme che ripropongono schemi già visti di recente. Per un verso si introducono nuovi reati, si innalzano le pene e si estende l'ambito di applicazione delle misure pre-cautelari e cautelari, per un altro si incrementa il ricorso al sistema delle misure di prevenzione. Si introduce insomma un vero e proprio "arsenale" idoneo a colpire l'indagato sul presupposto di una pericolosità dello stesso destinata a essere per lo più presunta a prescindere dal caso concreto. Va detto, però, che questa idea della giustizia penale contrasta con l'assetto normativo della giustizia minorile e con i principi sui quali la stessa si fonda. Come è noto, il processo minorile è storicamente costruito sul fondamentale principio rieducativo e di recupero sociale dell'individuo che ha commesso un reato in giovane età senza il ricorso a misure afflittive e spesso criminogene. Un percorso ben lontano da quella visione essenzialmente punitiva che viene ora posta a fondamento delle modifiche.



Come per altre voci dell'avvocatura anche per OCF l'errore di fondo è quello di voler attribuire alla giustizia penale il compito di risolvere il problema, senza dubbio aggravatosi negli ultimi anni e in tante zone del paese, del disagio giovanile e della violenza utilizzata come strumento di affermazione personale e sociale in contesti privi di riferimenti educativi e di supporti pubblici, quali la scuola, i servizi sociali i centri sportivi e di aggregazione giovanile, sostituendo così il più importante sforzo dell'affiancamento e recupero sociale del soggetto che delingue con una serie di misure preventive e punitive che in sostanza vanificano l'obiettivo rieducativo finale e rischiano. anzi, di aumentare le probabilità di inserimento definitivo nel circuito criminale. Il tutto senza prevedere ciò che in realtà sarebbe necessario ovvero che anche il Tribunale dei Minori e della Famiglia venisse investito del ruolo di recupero e di ricucitura dei rapporti familiari per superare le problematiche che gli episodi delinguenziali creano.

pre-cautelari (daspo L'adozione di misure ammonimento). dei presupposti della l'allargamento custodia cautelare l'inserimento del pericolo di fuga tra le esigenze che la rendono applicabile ai minori (dimenticando per di più quanto già sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 359 del 2000), l'introduzione di nuove ipotesi di reato per la violazione delle misure preventive imposte, l'aggravamento della sanzione per l'ipotesi attenuata del reato di cessione di sostanze stupefacenti, l'ampliamento (con abbassamento del limite edittale di riferimento) dei casi in cui il minorenne colto in flagranza viene accompagnato presso gli uffici di polizia, sono strumenti di contrasto al fenomeno della delinguenza giovanile che allontanano il sistema dal piano delle garanzie avvicinarlo sempre di processuali per più ad una prevenzionale e di polizia che nulla ha a che vedere con i principi fondamentali del diritto e del processo, primo fra tutti la presunzione



di innocenza.

Si assiste ad una allarmante e netta inversione di tendenza rispetto al percorso storico e normativo seguito fino ad ora, e alla sostanziale parificazione, a mezzo delle innovazioni contenute nel decreto Caivano, degli indagati minorenni con quelli maggiorenni. Le misure adottate, invero, lungi dal proseguire nella difficile ricerca di un punto di equilibrio tra le esigenza di tutela e di sicurezza sociale e i bisogni di soggetti che nascono e crescono in contesti degradati e che necessitano di aiuto per lo sviluppo della loro personalità, sembrano più finalizzate alla applicazione di punizioni alla pari di coloro che avendo già superato la maggiore età si presume, per legge, che siano più in grado di comprendere il senso delle proprie azioni e vanno, per questo, orientati verso percorsi rieducativi e di reinserimento sociali diversi e meno permissivi.

Non va dimenticato, come pure già evidenziato da parte della avvocatura, che anche per il diritto internazionale minorile, doveroso strumento di riferimento per il nostro legislatore, la massima misura custodiale del carcere, chiaramente ampliata nelle sue possibilità applicative dal decreto Caivano, deve continuare a rappresentare l'extrema ratio; va dunque disposta solo quando sussistono gravi e inderogabili esigenze di tutela della collettività, e questo proprio per scongiurare il rischio delle conseguenze notoriamente negative derivanti dal contatto con l'ambiente carcerario prima ancora di una eventuale affermazione di condanna.

Quello della giustizia penale minorile e della lotta alla delinquenza giovanile è un tema particolarmente complesso per il quale l'affermazione del rispetto delle regole e la prospettiva di una sanzione per la loro violazione non può sostituire il dovere dello Stato di proseguire in primo luogo nella ricerca della costruzione di valori e di progetti educativi, evitando iniziative che, come nel caso della previsione del divieto dell'utilizzo dello smartphone o di altri strumenti



di comunicazioni (di cui risulta davvero difficile immaginare le effettive possibilità di controllo), appaiono misure di pura facciata, interventista e populista, prive di concreta attuabilità e buon senso. OCF auspica che il dibattito parlamentare in sede di conversione in legge del decreto possa apportare significativi cambiamenti migliorativi, in linea con i principi cardine del diritto penale e nel rispetto delle consolidate garanzie proprie del processo a carico dei minorenni; processo che, occorre da ultimo evidenziarlo, già contiene importanti strumenti di contrasto alla criminalità minorile che l'endemico problema della carenza di risorse umane ed investimenti impedisce di attuare.

Roma, 23 settembre 2023